



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

PRESIDENZA

Prov. nr. 24/2023

Cremona, 22 dicembre 2023

Oggetto: differimento al gennaio 2025 del P.P.T.- nuova disciplina spese di mediazione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ritenuto opportuno diffondere le ultime novità normative inerenti il settore penale e il settore civile;

Vista la recente comunicazione del R.I.D. in cui si conferma che dall'1 gennaio 2024 entrerà in vigore l'obbligatorietà del deposito in forma telematica solo per taluni atti del procedimento penale, mentre - per tutti gli atti non espressamente previsti- il P.P.T è rinviato al'1 gennaio 2025 (si attende il decreto ministeriale preannunciato dal Ministro di Giustizia).

Ritenuto utile per le cancellerie elencare quali siano gli atti che dal 1 gennaio 2024 devono essere depositati in via esclusivamente telematica:

- per il P.M., richiesta di archiviazione;
- per il G.I.P., provvedimento definitorio della richiesta di archiviazione (decreto di accoglimento o di rigetto, con ordinanza che dispone nuove indagini o imputazione coatta);
- per il P.M., richiesta di riapertura indagini ex art. 414 c.p.p.;
- per il G.I.P., provvedimento sulla richiesta di riapertura indagini ex art. 414 c.p.p.
- Si precisa che gli atti si considerano ricevuti quando è emessa la ricevuta di consegna, a prescindere dall'intervento manuale di un operatore di Segreteria/Cancelleria, chiamato a operare solo nei casi in cui la risposta del sistema fosse "anomalia bloccante" (con modalità in corso di definizione).

L'obbligo del deposito telematico (su portale) non attiene:



- al reclamo di cui all'art. 410 bis c.p.p. (l'istituto involge la competenza delle Sezioni dibattimentali, mentre A.P.P. è concepito per la fase delle indagini preliminari fino all'udienza preliminare esclusa).
- al contenuto del fascicolo.

Consegue che, essendo l'applicazione generalizzata di APP rinviata al 2025, per l'anno 2024 sarà in vigore il c.d. doppio binario per cui gli atti del procedimento diversi da quelli indicati potranno essere validamente compiuti in entrambe le forme, telematica e cartacea.

Per gli avvocati, esclusi i casi di obbligatorietà del deposito a portale, sussiste – fino al 31-12-2024- una triplice opzione di deposito degli atti nel processo penale: per upload o per Pec o, ancora, cartaceo.

Tenuto conto che il decreto ministeriale contenente il regolamento attuativo è al vaglio del Consiglio di Stato, che occorre la registrazione della Corte dei Conti ed il trascorrere dei 15 giorni di *vacatio legis* dalla pubblicazione su G.U., è prospettabile che anche la parte circoscritta all'obbligatorietà del deposito telematico si applicherà in data posteriore al 1 gennaio 2024.

Visto il Decreto Ministeriale n. 150 del 24-10-2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31-10-2023;

Osservato che:

- a) il detto Decreto stabilisce, tra molte altre, la **nuova disciplina in tema di tariffe e indennità spettanti all'Organismo** di mediazione (art. 28 e segg. D.M 150/2023), dedicando l'intero capo V al complesso articolato normativo su indennità, spese e tabelle;
- b) le disposizioni si applicano **alle domande di mediazione depositate dal 15.11.2023**, quindi ai primi incontri che presumibilmente si terranno dopo il 5 dicembre 2023;
- c) è precisato che le spese di mediazione vanno distinte in **tre categorie** (art. 28 e 30 del nuovo DM 150/2023):
 1. **spese di avvio**, distinte ora in 3 diversi scaglioni di valore (non più in 2 scaglioni);
 2. **spese di mediazione per il primo incontro** (la vera novità);
 3. **spese di mediazione per gli incontri successivi al primo.**



4) Per le **spese di avvio e di primo incontro** sono previsti **importi fissi**, distinti a seconda del valore della lite. Essi sono abbattuti del 20% se la procedura riguarda mediazioni demandate dal giudice ovvero che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

5) Le **spese di mediazione per gli incontri successivi al primo** (sempre distinti in scaglioni a seconda del valore della controversia) dovuti agli Organismi pubblici sono **calcolati secondo la Tabella A allegata al D.M. e per gli Organismi privati secondo la tabella approvata dal Ministero**.

6) tali ulteriori spese, che per gli enti pubblici sono variabili tra dei "minimi" e dei "massimi" e inderogabili nei minimi, impongono a ogni Organismo di assumere delle determinazioni.

7) **In caso di conciliazione sono previste delle maggiorazioni percentuali**, variabili a seconda che l'accordo venga sottoscritto al primo incontro o in quelli successivi al primo, abbattute del 20% se la procedura riguarda mediazioni demandate dal giudice ovvero obbligatorie.

8) Il D.M. indica un termine di 9 mesi, che quindi scadrà il **15.8.2024**, affinché tutti gli Organismi adeguino e inviino il proprio Regolamento di procedura che dovrà tra l'altro illustrare il "*criterio di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese*" (art. 22 comma 1 lettera u).

Dispone la comunicazione della presente nota:

- 1) alle Cancellerie Penali (Dibattimento e GIP) e, per conoscenza, ai Magistrati della Sezione Penale.
- 2) ai Magistrati della Sezione civile e, per conoscenza, ai Responsabili delle cancellerie civili.
- 3) Al C.O.A di Cremona

Cremona, 22 dicembre 2023.

Il Presidente del Tribunale

Anna di Martino

